

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007¹,
ordina:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998² relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 196 numero 3 capoverso 3 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 1997⁴;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004⁵ concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare all. 2 e 3);
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007⁶ sulla panoramica FTP,

Art. 6 cpv. 3

³ Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

Art. 8 cpv. 2

² Stabilisce una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l'Assemblea federale, in margine al preventivo.

- 1 FF **2007** 6933
- 2 RS **742.140**
- 3 RS **101**
- 4 FF **1998** 227
- 5 FF **2004** 4695
- 6 FF **2007** 6933

II

La presente modifica entra in vigore il